

Spett.le
CAFC S.p.A.
Viale Palmanova
33100 Udine

**DICHIARAZIONE DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80 COMMA 3 DEL
D.LGS. N. 50/2016 ***

Oggetto: **LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO INDUSTRIALE DI PROPRIETÀ DI CAFC S.p.A. CON RIMOZIONE DELLA COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____ (inserire la qualifica di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016) della _____ con sede in _____, Via _____, P.Iva: _____, Codice Fiscale _____ numero di telefono _____, numero di fax _____, indirizzo di posta elettronica certificata "PEC" (obbligatorio) _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000:

DICHIARA

Barrare la casella di cui ricorre il caso

- A) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale (art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016) per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché

all'articolo 2635 del codice civile;

- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

(Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

oppure

- A) che le eventuali condanne penali definitive, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione sono di seguito indicate

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Nel caso in cui il dichiarante abbia riportato sentenze di condanna definitive di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà indicare, per ciascuna sentenza:

- 1) l'entità della pena detentiva indicata nella sentenza;
- 2) l'eventuale riconoscimento dell'attenuante della collaborazione

Nel caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, l'operatore economico dovrà provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In tali casi, ai sensi del comma 7 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva di valutare se le misure adottate sono sufficienti

Luogo e data

Timbro e firma

Allegati: copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante

** Si precisa che, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esclusione di cui all'art. 80, comma 1, va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima*